



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
- Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore Ref. Laura d'Ambrosio ;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 1 luglio 2009 prot. n. 8768/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Lucca, volta a conoscere se le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.71 del D.L. 112/08, convertito in L. 133/08, in materia di fondo per la contrattazione integrativa, siano da applicare anche al caso in cui il criterio della presenza non sia compreso tra i criteri per la erogazione dei compensi

collegati al salario accessorio 2008. Tali disposizioni si contrappongono a quelle contenute nel contratto integrativo decentrato che non tengono conto della presenza/assenza del personale, se non per determinate indennità enucleate dalla contrattazione nazionale.

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) sia oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei Conti).

3. Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie.

4. In ordine al requisito oggettivo si ritiene che la richiesta abbia per oggetto l'interpretazione di norme contenute nella cd. manovra d'estate varata con il D.L. 112/08, convertito in L. 133/08, che hanno come scopo lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; risulta inoltre rientrare nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla corretta interpretazione di norme in materia di spesa degli enti locali; infine, ha carattere generale, inerendo specificatamente all'interpretazione delle norme che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente ed ai principi di equilibrio economico-finanziario e di pareggio del bilancio. E', pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.

5. Nel merito, l'art. 71 del D.L. 112/08, convertito in L. 133/08 stabilisce al comma 5 che *"le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 (dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/01) non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"*.

Il comma 6 stabilisce che *"le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi"*.

La circolare n. 7/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica, intervenuta ad interpretazione dell'art. 71 citato, ha precisato che *"la disciplina in esame, a mente dell'ultimo comma dell'art. 71, non può essere derogata dai contratti collettivi. Naturalmente, per le parti*

non incompatibili con il nuovo regime legale, continueranno ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento”.

Resta pacifico, pertanto, che una norma della contrattazione collettiva nazionale o decentrata che sia incompatibile con le disposizioni legislative citate non può trovare applicazione, ed è questo il caso di norme che dispongano la distribuzione dei fondi della contrattazione integrativa senza tener conto della assenze del dipendente.

6. Fornita risposta positiva al quesito principale richiesto dal comune, ci si sofferma sulle richieste aggiuntive formulate dall'ente che in caso di risposta positiva al quesito formulato chiede inoltre:

- 1) se le disposizioni di cui all'art. 71 citato siano da applicare ad una serie di voci (elencate nella richiesta formulata) del salario accessorio o solo ad alcune di esse;
- 2) se la decurtazione connessa all'assenza sia applicabile d'ufficio senza la necessità di riportare il tutto ai modelli di relazioni sindacali previste;
- 3) se le disposizioni di cui all'art. 71 decorrano esclusivamente dalla data di entrata in vigore del D. L. (25 giugno 2008), non riguardando quindi il I° semestre 2008 che dovrebbe quindi essere regolato dai criteri dell'accordo decentrato in essere.

In risposta al terzo quesito si ricorda che la circolare n. 7/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica, prima citata, ha precisato come l'applicazione del regime legale si riferisca alle assenze che si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2008) e di conseguenza si ritiene che il fondo di contrattazione decentrata vada regolato per il periodo 1 gennaio – 24 giugno secondo le norme della contrattazione decentrata in essere.

Per quanto riguarda i quesiti *sub* 1) e 2) trattandosi della composizione del fondo e delle modalità di erogazione dell'importo si ritiene che entrambi i quesiti siano inammissibili.

Infatti, come questa Sezione ha già deliberato, tra gli altri con il parere 3/09 reso a seguito del coinvolgimento del coordinamento della Sezione delle Autonomie, non può essere reso parere su fattispecie inerenti all'interpretazione di norme della contrattazione collettiva, e quindi attinenti agli aspetti giuridici ed economici contrattuali di comparto. Afferma, infatti, questa Sezione nel citato parere: *“se è pur vero che, nell'ambito in esame, detti incrementi producono effetti sulla quantificazione della spesa per il personale e quindi sul contenimento della spesa pubblica negli enti locali, tuttavia l'interpretazione delle clausole contrattuali dei contratti collettivi è disciplinata dal D.lgs. 165/2001. In particolare l'art.46 prevede le competenze specifiche dell'ARAN, quale legale rappresentante, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, delle pubbliche amministrazioni. Queste ultime possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. E proprio ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti, l'ARAN esercita, a livello nazionale, anche l'assistenza delle amministrazioni.*

Nel caso in cui insorgano contrasti interpretativi, infine, l'art. 49 del medesimo D.lgs. 165/2001 devolve l'interpretazione consensuale autentica delle clausole in discussione alle parti che hanno sottoscritto, con l'esito eventuale di un accordo, sul significato controverso di una clausola, che sostituisce la clausola in questione sin dalla vigenza del contratto.

L'uniformità esegetica a livello nazionale, che è a fondamento della devoluzione ai sottoscrittori del contratto collettivo, da parte del legislatore, proprio dell'interpretazione delle norme controverse o di dubbia definizione, induce la Sezione a ritenere che sussista oggettiva inammissibilità".

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 8768/1.13.9

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Comune di San Miniato e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 22 luglio 2009

Il Presidente
f.to Silvio AULISI

Il Relatore
f.to Ref. Laura d'Ambrosio

Depositata in Segreteria il 22 luglio 2009

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO